



Verbale Assemblea Straordinaria

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 17.30, presso la sede amministrativa dell'associazione, sita in Volla (Na) via Aldo Moro Parco Gioia n°33 si è riunita, per mezzo Zoom, l'assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE LGS ITALIA.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.10 del vigente statuto sociale Katia Santoro, verbalizza Maria Vittoria Capecchi.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante e-mail spedita ai soci così come previsto dall'art. 10 dello statuto contenente il seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

Comunicazioni del Presidente :

1. Approvazione e modifica Statuto per adeguamento alla riforma del terzo settore
2. Aggiornamento progetto del braccialeto
3. Aggiornamento Progetto "ninnenanne"
4. Aggiornamento Convegno del 7 Novembre 2020
5. Varie ed eventuali

Il Presidente dichiara e constata, che come indicato nell'avviso di convocazione l'intervento alla riunione dell'Assemblea è previsto in audio-video conferenza e che sono collegati in audio-video conferenza :

Sig.ra Felicina Galasso rappresentante e delegato della sig.ra Stefania Guerruccio e del sig. Andrea Saija Sig. Tofone Andrea rappresentante e delegato della sig.ra Simona Gilardi e del sig. Marco Nova

Sig. Tofone Franco

Sig.ra Anna Zaganella

Sig.ra Maria Vittoria Capecchi rappresentante e delegato della sig.ra Tatiana

Sidneva Sig.ra Graziella Cremonini rappresentante e delegato della sig.ra

Piera Colombi Sig.ra Roberta Gullone

Sig.ra Vita Matranga

Sig.ra Fabiana

Montinaro Sig.ra

Giuseppina Torzi Sig.

Martino Stivanello

Sig.ra Silvia Davolio

Si.ra Giuseppina

Romano Sig.ra Sonia

Corradini

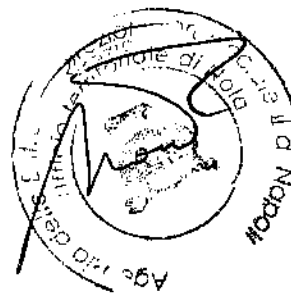
Il presidente dichiara che gli intervenuti sono legittimati alla presente riunione. Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in audio-videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante. Il Presidente, quindi, constata e fa constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Primo punto o.d.g.: Approvazione e modifica Statuto per adeguamento alla riforma del terzo settore

Il Presidente comunica ai soci di aver apportato alcune modifiche allo statuto, per adeguarlo alla riforma del terzo settore. Lo statuto spedito ai soci in allegato alla convocazione della presente assemblea, è così descritto dal presidente che ne spiega le modifiche.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare quando contenuto e descritto in merito al primo punto all'o.d.g, ratificando e approvando le iniziative descritte.

2019 fine 3
5/11/2020
Conte





Secondo punto o.d.g.: Aggiornamento progetto del braccialetto

Il Presidente ricorda ai soci che la sperimentazione del braccialetto, che doveva iniziare a settembre, è stata rimandata, a causa del riacutizzarsi dell'emergenza Covid. Per tale motivo in accordo con il comitato scientifico dell'associazione, è stato deciso di rinviarla ad un momento più favorevole.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare quando contenuto e descritto in merito al **secondo punto all'odg**, ratificando e approvando le iniziative descritte.

Terzo punto all'o.d.g.: Aggiornamento Progetto ninnenanne

Il presidente comunica ai soci che il progetto braccialetto sarà finanziato con gli introiti della vendita del CD A World of Lullabies, nato dall'iniziativa del chitarrista Val Bonetti a sostegno della nostra associazione.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare quando contenuto e descritto in merito al **terzo punto all'odg**, ratificando e approvando le iniziative descritte.

Quarto punto all'o.d.g. Aggiornamento Convegno del 7 Novembre 2020

Il presidente ricorda a tutti i soci l'importanza della partecipazione al Webinar del 7 novembre 2020, giornata mondiale LGS. Il webinar sarà molto importante, ed avrà una seduta mattutina organizzata dalla SINP (Società Italiana Neurologia Pediatrica), e nel pomeriggio vi sarà uno spazio dedicato alle famiglie in cui poter porre delle domande sulle terapie per la LGS, che sono tematiche del webinar. Il Presidente ricorda le modalità di iscrizione.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare quando contenuto e descritto in merito al **quarto punto all'odg**, ratificando e approvando le iniziative descritte.

Quinto punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali

1. Il presidente ricorda i vari progetti in cui è impegnata l'associazione, tra i quali il Registro LGS, che è stato elaborato dal comitato scientifico ma che a causa dell'emergenza sanitaria è rimasto in stand by.
2. La ricerca delle dr.sse Paravati e Messetti sull'impatto della LGS sulla vita del paziente e della sua famiglia. Il presidente chiede ai soci di partecipare a questa ricerca tramite un survey.
3. Il Presidente invita i soci a controllare la documentazione in loro possesso sulla regolare certificazione della patologia. In particolare a verificare di avere il codice per esenzione di malattia rara LGS (RF0130), per poter accedere ai benefici riservati a coloro che hanno malattie rare. Inoltre occorre verificare se tale codice è stato emesso da un centro accreditato per la diagnosi di LGS della propria regione.
4. Il Presidente avendo spiegato i numerosi progetti in essere, chiede ai soci una loro attiva partecipazione. Pertanto chiede di avere delle adesioni per la candidatura di referente regionale, per la quale basta inviare alla mail dell'associazione le proprie generalità.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare quando contenuto e descritto in merito al **quinto punto all'odg**, ratificando e approvando le iniziative descritte.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Katia Santoro

Il segretario
Maria Vittoria Caporali

STATUTO

Associazione Famiglie LGS Italia

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione di volontariato avente la seguente denominazione: "*Associazione Famiglie Sindrome Lennox Gastaut Italia - O.D.V.*", da ora in avanti denominata "*Associazione*", con sede legale nel Comune di *Correggio (RE)*, in *Via Farmacista n°1/b* e con durata illimitata. L'associazione opera prevalentemente sul territorio REGIONALE. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico l'associazione intende:

- Promuovere la conoscenza, la diagnosi e la terapia della Sindrome Lennox Gastaut e della tutela delle persone affette da tale patologia, favorendone l'inserimento sociale ed il miglioramento della qualità di vita. Operando nei seguenti settori: Tutela dei diritti civili; Assistenza sociale e socio-sanitaria; Formazione e informazione;
- Promuovere favorire e patrocinare, anche attraverso il sostegno finanziario – studi e ricerche nazionali ed internazionali finalizzati a migliorare la conoscenza e la terapia della Sindrome Lennox Gastaut;
- Promuovere attività di raccolta fondi, anche attraverso iniziative e manifestazioni pubbliche, a sostegno della ricerca sulla Sindrome Lennox Gastaut e delle attività che la Comunità LGS intende porre in essere per il proseguimento degli scopi sociali;
- Promuovere ed incoraggiare lo scambio di informazioni e la collaborazione fra tutte le figure professionali che si occupano dello studio e della cura della Sindrome Lennox Gastaut, sia in campo nazionale che in campo internazionale;
- Promuovere ed incentivare la formazione di un network tra le famiglie affette dalla Sindrome Lennox Gastaut che permetta il reciproco sostegno e lo scambio di esperienze nella gestione della vita quotidiana per il miglioramento della qualità di vita delle persone affette dalla patologia;
- Raccogliere e condividere ogni possibile informazione inerente la Sindrome Lennox Gastaut organizzando le iniziative necessarie a tale scopo;
- Intraprendere e sviluppare rapporti con i componenti organi Statali, Regionali, Provinciali e locali per la promozione di leggi regolamenti e provvedimenti a favore dei soggetti affetti da Sindrome Lennox Gastaut e dei loro familiari;
- Mantenere stretti rapporti con Enti ed Associazioni Nazionali e Internazionali che perseguono gli stessi scopi;

- Promuovere, coordinare, indirizzare e incentivare ogni iniziativa posta in essere da Enti e organizzazioni private e pubbliche dirette all'assistenza, alla cura, alla riabilitazione, alla integrazione sociale e alla tutela giuridica dei soggetti con Sindrome Lennox Gastaut e delle loro famiglie;
- Promuovere le opportune iniziative per l'orientamento e la formazione dei soggetti affetti dalla Sindrome Lennox Gastaut ai fini del loro inserimento in attività lavorative;
- Tutelare le persone con Sindrome Lennox Gastaut perché possano conseguire pienamente i loro diritti civili difendendoli da azioni discriminatorie;
- Promuovere lo sviluppo di una cultura priva di pregiudizi rimuovendo eventuali dispositivi discriminatori nei confronti di persone affette da Sindrome Lennox Gastaut;
- Promuovere iniziative di assistenza sociale e di organizzazione di attività per il tempo libero a favore delle persone affette da Sindrome Lennox Gastaut e delle loro famiglie;
- L'associazione può progettare e coordinare iniziative finalizzate al benessere fisico, psichico e sociale delle famiglie che hanno loro familiari con la Sindrome Lennox Gastaut, considerandole nella loro unicità e complessità di nucleo familiare;
- Svolgere le attività di volontariato in modo libero e gratuito mediante strutture proprie e/o altrui e/o stipulando convenzioni per poterle svolgere anche nell'ambito di strutture pubbliche o in ambienti esterni;
- Promuovere e svolgere attività editoriali inerenti lo scopo sociale;
- Promuovere ogni altra attività complementare o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 3. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 4. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 5. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

6. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
7. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
8. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
9. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
10. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
11. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
12. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
13. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
14. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
15. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (se nominato);
 - Revisore legale dei conti (se nominato);
 - Comitato Tecnico scientifico;
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo e l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7. L'assemblea si può tenere anche con modalità informatiche tali da garantire l'effettiva partecipazione degli associati (modalità in sincrono). Tale modalità può essere adottata anche solo parzialmente, per favorire la partecipazione ai lavori di uno o più associati. La verbalizzazione delle sedute tenute in modalità telematica avverrà da parte del segretario con acquisizione anche asincrona della firma del presidente, con conseguente acquisizione agli atti dell'associazione del documento scansionato e sottoscritto.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- elegge a maggioranza il Presidente e eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
- nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove eletti, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
4. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. Il Consiglio Direttivo si può tenere anche con modalità informatiche tali da garantire l'effettiva partecipazione dei consiglieri (modalità in sincrono). Tale modalità può essere adottata anche solo parzialmente, per favorire la partecipazione ai lavori di uno o più membri del Consiglio.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
11. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9 **(Presidente)**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

1. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio

sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisore legale dei conti)

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 31 del D.lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione leale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire

ART. 12

(Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto sia da soci, sia da personalità di spicco della scena scientifica, sociale e culturale provenienti dal mondo accademico, scientifico, scolastico, istituzionale ed imprenditoriale, garantendo elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee scientifiche sia nell'attività di ricerca.

Il comitato Tecnico Scientifico svolge tutte le attività necessarie per garantire la coerenza tra il programma statutario e le azioni avviate.

È composto da un minimo di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni, mandato rinnovabile. Il Comitato Tecnico Scientifico, organo scientifico dell'Associazione, è un organo consultivo.

Almeno una volta all'anno, il Comitato si riunisce per predisporre il programma tecnico scientifico dell'Associazione, sia annuale, sia pluriennale. Il Comitato, inoltre, si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La riunione può avvenire sia in presenza, sia in videoconferenza.

I compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:

- proporre al Consiglio Direttivo, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di programma e di indirizzo e le attività associative da espletare
- fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo
- promuovere l'indirizzo politico e scientifico dell'Associazione
- partecipare direttamente ed indirettamente alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua degli associati

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente del Comitato presiede le riunioni e ne coordina le attività. Ha diritto a partecipare al Consiglio Direttivo con il diritto di esprimere pareri e proposte per quelle delibere che ritenga essere rilevanti in relazione alle linee programmatiche suggerite dal Comitato.

ART. 13

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

2. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
- quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)
1. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17
(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18
(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. _____

Sig. _____